



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Circonvallazione, 37
C.A.P. 28040 PROVINCIA di NOVARA
Tel. 0321 90271

Borgo Ticino li 20.10.2022

BOZZA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO TICINO ANNO 2022. PROPOSTA IN ESECUZIONE G.C. N. 157 11.10.2022.

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 02.11.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato, l'accordo con le OO.SS. in data 23.09.2021 relativo alla destinazione per l'anno 2021 del fondo provvisorio, approvato con Determina Responsabile del Servizio Finanziario n. 194 del 29.06.2021, comprendente la relazione tecnico finanziaria ed il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 02.11.2021, per la cifra complessiva di € 78.226,36=: di cui € 62.792,00= risorse fisse; € 15.434,36= risorse variabili (Modulo I - Relazione); unitamente:
 - alla performance individuale per € 2.600,00=, di cui alla sezione III del Modulo II;
 - alla performance organizzativa per € 24.478,36=, di cui alla sezione III del Modulo II;

Preso atto:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 26.04.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato, in via provvisoria:
 - il Piano di assegnazione delle Risorse Economico a sostegno degli Obiettivi riferito alla sola struttura economica che sia allega sotto la lett. A), unitamente al Piano delle Performance per l'esercizio 2022, allegati sotto la lett. B), ed i piani di attività dei servizi di Borgo Ticino per l'anno 2022, uniti a detta deliberazione sotto le lettere C), D), E), F) e G), resi dai singoli Responsabili di Servizio, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali attuativi del P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), di cui all'art. 6.1 del D.L. n. 80/21, convertito in L. n. 113/21, approvato successivamente;
- che con detta deliberazione G.C. n. 72/2022, si è inoltre dichiarato:
 - di dare atto delle modalità e criteri di liquidazione approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 06/2016, e della corresponsione agli interessati, in ragione del grado finale di raggiungimento dei risultati previsti dai singoli piani di lavoro, che trovano disponibilità in sede di bilancio esercizio 2022 già approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 23.12.2021, tenuto conto dell'avvenuta definizione ai sensi dell'art. 67 del C.c.n.l. 2018, compatibilmente al rispetto delle norme contrattuali e delle previsioni di bilancio per l'anno 2022;

Osservato:

- dalle delibere della Sezione di controllo della Lombardia n. 278/2010 e della Sezione di controllo del Veneto n. 263/2016, e recentemente della Corte dei Conti del Molise delibera n. 1/2020, che si è recentemente espressa sulle conseguenze in caso di mancata costituzione del fondo entro la fine dell'anno, fornendo interessanti precisazioni in materia, per cui rimane fermo tra l'altro il principio secondo cui occorre costituire formalmente il Fondo e sottoscrivere il contratto decentrato entro la fine dell'esercizio di riferimento;

Considerato:

- che in data 04.08.2022 è stata sottoscritta l'ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, che riguarda il personale non dirigente di

questo Comune, comportante numerose modifiche ed innovazioni che impattano sulla gestione del personale;

- che l'Amministrazione, già in attesa della sottoscrizione definitiva di detto Contratto Collettivo, in vista dell'approssimarsi della fine dell'anno ha ritenuto opportuno pervenire oltre alla costituzione, alla destinazione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, già oggetto dell'incontro sindacale in data 21.07.2022;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 11.10.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale per l'anno 2022, tra l'altro:

- La conferma della costituzione del fondo salario accessorio 2022, come disposto dall'art. 79, comma 7 dell'Ipotesi di C.C.N.L. 2019-2021, rinviando la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate all'anno 2023;
- Tali indirizzi rimangono fermi solo a seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'Ipotesi del C.C.N.L. 2019-2021, con la conseguente efficacia;

Richiamata altresì:

- che per l'anno 2018, con determinazione n. 251 in data 27.11.2018, è stato approvato la costituzione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, unitamente all'accordo sottoscritto in data 23.10.2018, per la cifra globale di € 77.821,00=, comprendente la Relazione Tecnico Finanziaria illustrativa, riferito alle risorse decentrate per l'anno 2018, di cui: € 62.939,00= di parte stabile ed € 14.882,00= di parte variabile.

Atteso:

- che si è pervenuti in data 13.10.2022 all'accordo contrattuale integrativo riferito, oltre alla costituzione, alla destinazione delle risorse riferite al salario accessorio ed in specie del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2022.

- che dal quadro normativo in materia si perviene pacificamente alla considerazione che la costituzione di detto fondo è atto prodromico alla procedura di contrattazione sulla destinazione delle previsioni dello stesso.

Preso atto:

- come è ormai noto, che in data 04.08.2022 è stata sottoscritta l'ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, che riguarda il personale non dirigente di questo Comune, comportante numerose modifiche ed innovazioni che impattano sulla gestione del personale.

Osservato:

- che l'Amministrazione, anche ai fini dell'attesa sottoscrizione definitiva, in vista dell'approssimarsi della fine dell'anno, ha ritenuto opportuno anticipare in merito alla costituzione e all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, la costituzione di detto fondo già oggetto dell'incontro sindacale del 21.07.2022 e del 13.10.2022;

- la necessità di dovere evidenziare in ogni caso in merito alla tempistica su citata, che l'ipotesi di CCNL 2019 - 2021, all'art. 79, comma 7, prevede comunque che la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applichi dall'anno 2023; dal 1° gennaio di tale anno dovranno pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni, per cui il fondo per le risorse decentrate del 2022 va costituito ancora secondo le regole del tutt'ora vigente art. 67 del CCNL 21/05/2018, salvo ancora alcune eccezioni.

Considerato rispetto a tale ultimo proposito:

- a) - che tra dette eccezioni rietra, riferite alle risorse “stabili”, l’inserimento di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza retroattiva dall’01.01.2022, previsto dall’art. 79, comma 1, lett. b) e combinato comma 6;
- b) - che in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604, della legge n. 234/2012 (Legge di Bilancio 2012), è possibile incrementare dall’anno 2022, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all’art. 79, comma 2, lett. c) (risorse variabili per scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti) e quelle di cui all’art. 17, comma 6 (risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 (art. 79, comma 3);
- c) - che dette risorse, tra l’altro, essendo finalizzate a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 80/2011, non sono sottoposte al limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., poiché compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

Ritenuto:

- che per poter inserire tali risorse nel fondo, l’art. 79, comma 5, dell’Ipotesi di C.C.N.L. 2019 - 2021, sono previsti due possibilità in alternativa tra loro, subordinatamente che la contrattazione relativa la 2022 non sia definita, rispettivamente:
 - *la prima*: le quote relative agli incrementi annuali delle risorse “stabili” di cui alla precedente lett. a), di competenza degli anni 2021 e 2022, e quelle relative agli incrementi annuali di cui alla precedente lett. b), di competenza dell’anno 2022, sono computate, quali risorse una tantum, nel fondo relativo al 2023;
 - *la seconda*: la quota relativa agli incrementi annuali delle risorse “stabili” di cui alla precedente lett. a), di competenza dell’anno 2021, non tenendo conto del 2022, e ferma restando la natura variabile e una tantum della stessa, e quelle relative agli incrementi annuali di cui alla precedente lett. b), di competenza dell’anno 2022, sono computate nella costituzione del fondo 2022, qualora la contrattazione relativa a tale anno non sia stata ancora definita.
- che in considerazione che, ad oggi, il CCNL 2019-2021, non è definitivamente sottoscritto e che, quindi, le norme sopra richiamate non sono ancora applicabili, si ritiene al momento più agevole proporre di non tenere conto di tali possibilità, anche per non andare troppo in là con la costituzione del fondo per l’anno 2022;
- che in entrambi i casi, comunque, le risorse relative alle annualità 2021 e 2022 vengono ugualmente riconosciute al personale interessato, come peraltro dichiarato in sede di incontro del 13.10.2022;

Ribadito:

- che la costituzione del fondo è di competenza esclusivamente datoriale, per cui l’Amministrazione potrà ovviamente decidere in piena autonomia come procedere per l’anno 2022, tenendo conto che per poter optare per la 2^a ipotesi è necessario che la contrattazione integrativa relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

Tenuto conto:

- che la presente relazione, oltre la quantificazione del salario accessorio di cui al citato art. 67 del C.c.n.l. 2016 - 2018 sopra richiamato per quanto applicabile, comprendente il rinnovo delle previsioni di parte variabile di cui al comma 5 del medesimo articolo 67, concorre alle previsioni per la ripartizione delle risorse in sede di contrattazione per l’anno 2022, non ancora conclusa, anche le risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Osservato:

- che come già per l'anno 2020 e 2021, anche per l'anno 2022, fermo restando l'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa della destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino, nel richiamare l'art. 40 del D.L.vo 165/01 c. 3, si presenterà a corredo del verbale di contrattazione integrativa la presente relazione tecnico finanziaria - illustrativa che deve essere certificate dall'organo di controllo.

A tale proposito quindi, tenuto conto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, nonché della circolare n. 7 del 13.5.2010 del Dipartimento della funzione pubblica, e combinato art. 8, comma 8 del C.c.n.l. 21.05.2018, viene elaborata la presente relazione illustrativa.

UTILIZZO DELLE RISORSE**MODULO I**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

<i>Risorse fisse</i>	Anno 2022	
	Soggetti al limite	Non soggetti al limite
Unico importo consolidato (anno 2017) art. 67, c. 1 Ccnl 2018	55.531,00	
Incrementi C.c.n.l. 22.1.2003 - Art. 32, c. 7 (0,20% ms 2001)	1.600,00	
Differenza posizioni disviluppo - art. 67, c. 2 lett. b) Ccnl 2018		1.293,00
RIA pers. cessato anno precedenti - art. 67, c. 2 lett.c) Ccnl 2018	2.505,46	
Personale trasferito – Art. 67, c. 2 lett. e) Ccnl 2018	00	
Incremento per riduzione stabile L.S. - Art. 67, c. 2 lett. g) Ccnl. 2018	00	
Incremento per aumento dotazione organica - Art. 67, c. 2 lett. h)	924,48	
Totale fondo parte stabile soggetto a limite (A)	60.560,94	
Aumento € 83,20 per ciascuna unità personale al 31.12.2015 dal 2019 (n. 19 unità)		1.580,00
Totale fondo parte stabile non soggetto a limite (B)		2.873,00
TOTALE RISORSE STABILI (A+B)	63.433,94	

Sezione II - Risorse variabili.

<i>Risorse Variabili</i>		
Sponsorizzazioni accordi collaborazione ecc. Art. 43 L. 449/97	00	
Art. 67, c. 4 Ccnl 2018 (ex art. 15, c.2 C.c.n.l. 1.4.1999 (1,2% MS1997)	4.436,00	
Art. 67, c. 5 lett. b) C.c.n.l. 2018 (art. 15, c. 5 Ccnl 1.4.1999)	9.000,00	
Frazione RIA personale cessato - Art. 67, c. 3 lett. d) Ccnl 2018	00	
Totale fondo parte variabile soggetto a limite (C)	13.436,00	
Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.		5.536,00
Specifiche disposizioni di legge - Art. 67, c. 3 lett. c)	00	
Economie fondo anno precedente - Art.17,c.8 Ccnl 1998 - 2001	00	
Economie fondo lavoro straordinario - Art. 14,c.4 Ccnl 1998 - 2001		794,00
Risorse piani di razionalizzazione - Art. 16, c. 4 e 5 d.l. 95/2011	00	
Totale fondo parte variabile non oggetto a limite (D)	13.436,00	6.330,00

Sezione III - Decurtazioni del fondo.

Il fondo per l'anno 2022 è stato determinato tenendo conto:

- sia dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e s.m.i. unitamente all'abrogazione operata dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017; nonché della dichiarazione congiunta n. 5 del Ccnl 21.5.2018 sull'incremento delle progressioni orizzontali ad opera del nuovo contratto non soggetti ai limiti di finanza pubblica.

(C.d.C. - Sezione Autonomie – Adunanza 09.10.2018 Del. N. 19: “*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”).

- sia della possibilità di “*adeguamento*” in aumento o diminuzione riferite all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 33 comma 2, ultimo periodo del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58 già citata in ragione del limite previsto sopra richiamato.

La presente sezione non viene quindi movimentata in quanto non vi sono riduzioni da apportare al fondo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/10 convertito con L. 122/10 e s.m.i. ed art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i..

Per l'anno 2022 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendono a riferimento l'importo di cui alla nuova disciplina di cui all'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019, riferito al 2018.

Sezione IV- Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

TOTALE FONDO (A+B+C+D)	77.663,94*	5.536,00
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE (A+C)	73.996,94	00,00
Limite fondo 2018 da rispettare	77.821,00	00,00
Eventuale decurtazione per rispetto limite.	00	

* la somma deriva dalla sommatoria di € 60.560,94+2.873,00+13.436,00+794,00, specificando che gli importi di € 1.580,00 + € 1.293,00 + € 794,00 non soggetti al limite

MODULO II

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Indennità di comparto	7.950,00
Progressioni orizzontali sino al 31.12.2022	16.680,00
Inden. pers. Asilo nido insegnam.art. 31 c. 7 CCNL 00 e art 6 CCNL 01	1.270,00
Indennità turno - art. 23 Ccnl 2018	4.900,00
Indennità di reperibilità - art. 24 C.c.n.l. 2018	00,00
Indennità rischio - art. 70-bis C.c.n.l. 2018	64,00
Indennità maneggio valori - art. 70-bis C.c.n.l. 2018	300,00
Indennità per servizio anagrafe	300,00
<i>Totale voci destinazioni non disponibili</i>	31.414,00

Sezione II – Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Servizi per conto terzi	00,00
Compensi specifiche responsabilità art. 70-quinquies (A.N.)	1.334,00
Progetto apertura sabato ufficio anagrafe	1.000,00
Indennità art. 56 quinquies C.c.n.l. 2018	1.200,00

Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.536,00
TOTALE	9.070,00

Sezione III Destinazione ancora da regolare

Performance organizzativa	23.344,94
Performance individuale	840,00
Incremento fondo Posizioni organizzative	12.995,00
Totale voci	37.179,94

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

<i>Totale destinazioni non disponibili a contrattazione Sez. I Modulo II</i>	31.414,00
Totale destinazioni specifiche regolate dal contratto integrativo Sez. II Modulo II	9.070,00
Totale destinazioni ancora da regolare Sez. III Modulo II	37.179,94
<i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	77.663,94

Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

In merito a detta sezione non si evidenzia alcuna voce al di fuori del fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il rispetto dei vincoli di carattere generale è garantito sia per ciò che concerne la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo avente natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse e aventi carattere di certezza e stabilità; sia per ciò che concerne l'attribuzione selettiva di incentivi in considerazione della natura della mansione svolta con riferimento alla normativa contrattuale vigente; nonché del rispetto della nuova disciplina di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, riferito al nuovo limite complessivo rispetto all'anno 2018.

MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione :

<i>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</i>	63.433,94
TOTALE RISORSE VARIABILI	14.230,00
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	77.663,94

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

<i>Totale destinazioni non disponibili a contrattazione Sez. I Modulo II</i>	31.414,00
Totale destinazioni specifiche regolate dal contratto integrativo Sez. II Modulo II	9.070,00
Totale destinazioni ancora da regolare Sez. III Modulo II	37.179,94
<i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	77.663,94

Fondo 2016

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

<i>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</i>	55.531,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	20.526,00
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	76.057,00

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

<i>Totale destinazioni non disponibili a contrattazione Sez. I Modulo II</i>	40.745,00
Totale destinazioni specifiche regolate dal contratto integrativo Sez. II Modulo II	6.436,00
Totale destinazioni ancora da regolare Sez. III Modulo II	28.876,00
<i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	76.057,00

Fondo 2018

<i>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</i>	62.939,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	14.882,00
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	77.821,00

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

<i>Totale destinazioni non disponibili a contrattazione Sez. I Modulo II</i>	40.902,00
Totale destinazioni specifiche regolate dal contratto integrativo Sez. II Modulo II	7.236,00
Totale destinazioni ancora da regolare Sez. III Modulo II	29.683,00
<i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	77.821,00

MODULO IV

Sez.I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo.

In merito si dà contezza che il sistema contabile del Comune di Borgo Ticino prevede la corretta imputazione e disponibilità agli interventi di bilancio pertinenti, per i valori in cui si quantifica il fondo su espresso.

Sez. II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il tetto di spesa del fondo 2018, nella previsione del fondo 2022, è stato rispettato. Non vi sono economie da fondo 2021 destinate al 2022, trovando queste soluzione al di fuori della contrattazione 2022.

Sez. III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Le voci di spesa relative al fondo in esame sono garantite da voci di entrata corrente dell'Ente.

Rispetto infine alle prestazioni del personale, questo Comune, con l'iniziale redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., sulla base anche delle Linee guida dell'ANCI, in specie in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, che sono ancora confermate per l'anno 2022, intende realizzare, rispetto al passato, una più dettagliata previsione degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell'esercizio 2022 unitamente ad una valutazione di merito sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sabina Gnemmi

Sabina Gnemmi